

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6427 del 17/12/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6641 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 intestata a OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA per lo stabilimento di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, 2830, 2930, Via Fossalta n. 110**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895;

**Atteso** che:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 con Atto Prot. Unione n. 38289, è stata rilasciata un'unica autorizzazione per gli stabilimenti denominati OROGEL 1 (Via Dismano n. 2830 e 2930) e OROGEL 2 (Via Dismano n. 2785 e Via Fossalta n. 110);
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 Prot. Unione 29739;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 Prot. Unione 39325;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/01/2019;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2019;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5222 del 30/10/2020, la stessa è stata aggiornata e rilasciata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/12/2020;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2020;
- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-3086 del 18/06/2021, la stessa è stata rettificata e notificata dal SUAP del dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 10/09/2021;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relative Planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C e relative Planimetrie, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *“Siano rispettati gli orari di lavorazione, i flussi di traffico, le sorgenti di rumore, i ricettori sensibili e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 27 Luglio 2018.”*;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/08/2021, acquisita al Prot. Unione 29440 e da Arpa e al PG/2021/127292

dal 13/08/2021, da **OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** nella persona del delegato dal consigliere delegato tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 14/09/2021 Prot. Unione 33419, acquisita da Arpae al PG/2021/141728 del 15/09/2021, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 11/10/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 36275 e da Arpae al PG/2021/158114 del 13/10/2021;

**Atteso** che, in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con Atto Prot. Com.le 116578/63 del 17/08/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/128435, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"(...) Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 33/AUA/2021 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 5 agosto 2021 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica (...), con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione."*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 17/12/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A.

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895 e successivamente aggiornata, **come segue**:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- **Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- **Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018;
- **Vista** la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui

sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014**, ad oggetto: *"D.P.R. 13.03.2013 n° 59. OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2830. Protocollo istanza del Comune di Cesena Prot. n. 98674 del 18/12/2013. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto denominato OROGEL 1 ove si svolge attività di trasformazione di prodotti ortofrutticoli in surgelati sito nel Comune di Cesena (FC), Via Dismano n. 2830"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 23/05/2014 con Atto Prot. Com.le 43895 e successivamente aggiornata, **come segue**:
  - **sostituzione dell'ALLEGATO A della determinazione medesima con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 1475 del 21/05/2014 Prot. Prov.le 52793/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Delegata Responsabile dell'Incarico di Funzione  
Autorizzazioni Complesse ed Energia (FC)  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1475 del 21/05/14 prot. n. 52793/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena con nota P.G.N. 43895 del 23/05/14, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 prot. n. 38289;
- determinazione n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 prot. n. 29739;
- determinazione n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 prot. n. 39325;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/01/2019 prot. n. 3537;
- determinazione n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2019 prot. n. 50813;
- determinazione n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2020 prot. n. 28935;
- determinazione n. DET-AMB-2020-5222 del 30/10/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2020 prot. n. 48163;
- determinazione n. DET-AMB-2021-3086 del 18/06/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/09/2021 prot. n. 33142.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto si richiede quanto di seguito indicato:

- OROGEL 1
  - nuova emissione E118 "estrazione vapore cuocitore" (portata 7.600 Nmc/h, durata 24 ore/giorno, altezza camino 8 m) derivante dal vapore prodotto dal un nuovo cuocitore a vapore "a tunnel" in sostituzione di uno dei cuocitori esistenti: il nuovo cuocitore ha un estrattore d'aria nella zona terminale, nei pressi dell'uscita del prodotto, che svolge la doppia funzione di contribuire al raffreddamento del prodotto e di aspirare il vapore in uscita dal tunnel per limitare la dispersione nel locale;
  - sarà mantenuta l'emissione E16 derivante da un estrattore che, oltre alla funzione di ricambio aria nel locale cottura a vapore, provvedeva a rimuovere il vapore in uscita dal cuocitore a tunnel dismesso;
  - relativamente agli estrattori per il ricambio arie dei locali nell'area surgelazione, sarà eliminata l'emissione E22 e saranno installati due nuovi estrattori da cui le emissioni E119 e E120;
  - nel locale adiacente al locale cottura saranno installati due nuovi estrattori per il ricambio aria degli ambienti, da cui le emissioni E121 e E122;
- OROGEL 2
  - nuova emissione E161 "impianto di combustione (generatore di vapore)" (portata 2.500 Nmc/h, durata 24 ore/giorno, altezza 10 m) derivante da una nuova caldaia (2,235 MW, a metano) per la produzione di vapore di processo che viene immesso in una rete di distribuzione a servizio di alcune linee di produzione, in particolar della linea di scottatura e pelatura esistente (produzione semilavorati);
  - nella citata linea di scottatura e pelatura sarà sostituito il contenitore per la scottatura, tale

modifica "non comporta alcuna variazione nelle emissioni prodotte da questa attività in quanto viene mantenuto inalterato il sistema di estrazione dal locale del vapore prodotto dalla apertura del serbatoio";

- nuova emissione E170 "aspirazione vapore cuocitore Boema"(portata 39.600 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 12 m) derivante dalla aspirazione del vapore prodotto dal nuovo cuocitore che sarà installato nella linea di lavorazione dei semilavorati. I due cuocitori esistenti funzioneranno in maniera alternata, quindi a turno uno dei due sarà di soccorso all'altro in caso di malfunzionamenti o avaria, ragione per cui saranno mantenute le rispettive emissioni E5 ed E6;
- installazione di nuovo forno di cottura e grigliatura denominato "linea Alitech", in sostituzione del forno "Polin", da cui le seguenti nuove emissioni:
  - E162 "estrazione vapore linea Alitech" (portata 3.000 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 11,2 m), derivante dalla aspirazione del vapore prodotto nella prima sezione del forno (scottatura con vapore, pre-riscaldamento e inizio cottura);
  - E163 "estrazione fumi combustione e cottura linea cottura Alitech" (540 Nmc/h, 24 ore/g, 11,2 m) derivante dai fumi di combustione di 6 bruciatori a fiamma libera da 40 kW utilizzati nella prima sezione del forno (scottatura con vapore, pre-riscaldamento e inizio cottura);
  - E164 "fumi combustione generatore calore linea cottura Alitech" (portata 1.300 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 11,2 m) derivante dai fumi di combustione del generatore di calore (1,2 MW, a metano) utilizzato per la cottura dei prodotti;
  - E165 "aspirazione vapori cottura linea cottura Alitech" (portata 3.000 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 11,2 m) derivante dalla aspirazione dei fumi e vapori di cottura dei prodotti;
  - E166 "fumi combustione generatore calore linea cottura Alitech" (portata 1.300 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 11,2 m) derivante dai fumi di combustione del generatore di calore (1,2 MW, a metano) utilizzato per la cottura dei prodotti;
  - E167 "aspirazione vapori cottura linea cottura Alitech" (portata 3.000 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 11,2 m) derivante dalla aspirazione dei fumi e vapori di cottura dei prodotti;
  - E168 "aspirazione vapori grigliatura linea cottura Alitech" (portata 1.100 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 11,2 m) derivante dalla aspirazione dei vapori prodotti dalla sezione di grigliatura e doratura dei prodotti; tale sezione è dotata di 4 bruciatori (lampade) radianti all'infrarosso (35 kW cad., a metano), i fumi di combustione, prodotti in quantità ridotte visto il tipo di tecnologia, sono aspirati assieme ai vapori di cottura;
  - E169 "raffreddamento prodotto linea cottura Alitech" (portata 15.000 Nmc/h, durata 24 ore/g, altezza 11,2 m) derivante dalla aspirazione dell'aria utilizzata per il raffreddamento dei prodotti un'uscita dal forno;
- saranno eliminate le emissioni del forno "Polin" E93, E95, E96, E97, E98 e E101, mentre per quanto riguarda le emissioni E94, E99 e E100, precedentemente collegate al medesimo forno, si precisa quanto segue:
  - l'emissione E94 resterà in funzione con la medesima funzione, ovvero di aspirazione (estrattore a soffitto) per il ricambio aria nel locale grigliati;
  - l'emissione E99 sarà eliminata, il camino sarà utilizzato come presa d'aria (immissione di aria dall'esterno) per il sistema di raffreddamento di cui alla nuova emissione E169;
  - l'emissione E100 resterà in funzione con la funzione di aspirazione (estrattore a soffitto) per il ricambio aria nel locale adiacente a quello che ospiterà la linea di cottura Alitech;
- nuova emissione E171 "aspirazione vapore chiusura barattoli linea confetture" (portata 72 Nmc/h, durata 20 ore/g, altezza 8 m), questa la descrizione: "Nella linea di produzione delle confetture, all'altezza della chiusura meccanica dei vasetti, viene installato un dispositivo che produce un getto di vapore per la sanificazione del coperchio; il dispositivo dispone di un estrattore per l'aspirazione del vapore, con emissione dal camino E171/O2. L'emissione è priva di inquinanti";
- nuove emissioni E172 e E173 "estrattori ricambio aria locale confetture" derivanti dagli estrattori a soffitto per il ricambio d'aria e il controllo della umidità nel locale che ospita la linea di produzione delle confetture;
- viene sospeso il ciclo di produzione delle "lunette" (preparati ripieni e precotti), dismessi gli impianti e eliminate le relative emissioni E105, E128, E154, E155, E156, E157, con la seguente precisazione:

- E128 – la caldaia che generava l’emissione, disattivata e scollegata dalla rete di alimentazione del gas, è ancora in sito in attesa di ricollocazione per cui l’emissione, seppure presente, non è attiva;
- E154 – l’impianto che generava l’emissione (aspirazione posta sopra alla coclea di trasferimento della farina dai silos alla boule di preparazione delle pastelle) è ancora presente in sito in attesa di ricollocazione, anche in questo caso l’emissione è presente ma non attiva;
- nell’area surgelazione saranno installati due nuovi estrattori per il ricambio d’aria dei locali, da cui le emissioni E159 e E160;
- in merito ai nuovi impianti di combustione di cui alle emissioni E161, E164 e E166 e a quanto prescritto dai commi 1. e 3-bis. dell’art. 294 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di rendimento di combustione, la Ditta ha evidenziato che: *“La nuova caldaia per la produzione di vapore con emissione E161/O2 è dotata, come già indicato nella Relazione tecnica, di dispositivo automatico per il controllo del tenore di ossigeno residuo nei fumi di combustione, collegato a dispositivo di regolazione automatica del rapporto di combustione in modo da ottimizzare il rendimento ai sensi dell’art. 294 commi 1 e 3-bis del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Il forno di cottura/grigliatura Alitech, che comprende nella sua struttura i due bruciatori da 1,2 MW ciascuno di potenza termica nominale con emissioni E164/O2 ed E166/O2, è di tipo ciclotermico cioè utilizza i fumi di combustione, che vengono immessi in un circuito di riscaldamento a radiatori, per la cottura dei prodotti; i fumi vengono riciclati in continuo mediante un ventilatore in testa al circuito dove si miscelano con i fumi più caldi in uscita dalla camera di combustione. In questa tipologia di impianti (forno di cottura) i bruciatori non possono essere dotati di sistema di controllo automatico della combustione in quanto la sonda per il monitoraggio dell’ossigeno nei fumi emessi non rileverebbe il residuo in uscita dal processo di combustione, ma un valore alterato prodotto dalla miscelazione dei fumi utilizzati per il riscaldamento del forno. Il sistema di controllo automatico della combustione non è quindi tecnicamente installabile su questi bruciatori, in quanto potrebbero alterare le temperature del processo e quindi la funzionalità del forno stesso”,* allegando la relazione tecnica prodotta dal costruttore del forno.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpa, in quanto relativamente alle nuove emissioni e alle emissioni modificate i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività similari già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, sulla base di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- OROGEL 1
  - emissione E118 “estrazione vapore cuocitore” – non si stabiliscono valori limite in emissione, ritenendo non significativa l’emissione di composti organici volatili dal momento che gli effluenti provengono dalla cottura di prodotti vegetali con temperatura inferiore a 100°C, in linea con quanto fatto per le analoghe emissioni presenti nel reparto a servizio degli altri cuocitori;
  - emissione E16 – si conferma l’inquadramento riportato nella precedente autorizzazione, ovvero trattasi di emissione derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla stessa non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
  - emissioni E22, E119 e E120 – preso atto della eliminazione della emissione E22, per le nuove emissioni

E119 e E120 si applica il medesimo inquadramento riportato nella precedente autorizzazione per le analoghe emissioni presenti nell'area surgelazione, ovvero trattasi di emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle stesse non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;

- emissioni E121 e E122 – si applica il medesimo inquadramento riportato nella precedente autorizzazione per le analoghe emissioni presenti nel locale adiacente al locale cottura, ovvero trattasi di emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle stesse non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;

• OROGEL 2

- emissioni E161, E164 e E166:
  - trattasi di emissioni derivanti da impianti termici ad uso esclusivamente produttivo, la cui singola potenza termica supera 1 MW e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e relativo punto dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del medesimo decreto, sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - trattasi altresì di “medi impianti di combustione nuovi” ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nello specifico la definizione riportata all'art. 268 comma gg-bis) punto 2). Il Dlgs 152/06 così modificato, all'art. 273-bis, introduce una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi a cui i medi impianti di combustione nuovi sono assoggettati da subito;
  - dovranno essere rispettati i valori limite di seguito riportati, indicati al punto 1.3 terza tabella “Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%” della Parte III dell'Allegato I alla Parte V dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

- Il medesimo punto 1.3 terza tabella prevede che i valori limite per le polveri e gli ossidi di zolfo siano considerati rispettati “in caso di utilizzo di gas naturale”;
- la Ditta pertanto dovrà effettuare i monitoraggi alle emissioni per il solo inquinante “ossidi di azoto”, sia in fase di messa a regime sia nei successivi monitoraggi periodici annuali;
- alla luce della documentazione allegata, segnatamente a quella fornita dal costruttore del forno di cottura, si concorda con le valutazioni espresse dalla Ditta in merito a quanto prescritto dai commi 1. e 3-bis. dell'art. 294 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- si prende atto che nella linea di scottatura e pelatura sarà sostituito il contenitore per la scottatura, e che tale modifica non comporterà modifiche alle emissioni già autorizzate;
- emissioni E162, E165, E167, E169 e E170 – Tali attività sono comprese al punto 4.1.21 “Cottura di prodotti di origine animali e vegetali” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 5 dell'allegato 4.24 “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1.000 kg/g” della DGR 2236/09 e s.m.i., nei quali non sono indicati valori limite da rispettare per gli inquinanti. Il sopracitato punto 4.1.21 alla lettera b) prevede altresì che *“I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”*. La Ditta non ha previsto l'installazione di un sistema di abbattimento delle sostanze odorigene come invece previsto al citato punto dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. In considerazione del fatto che per tale tipologia di emissioni derivanti dalla cottura di cibi presenti in stabilimenti analoghi non sono stati prescritti impianti di abbattimento per le sostanze odorigene e non si sono verificate ad



oggi particolari criticità, e tenuto conto che tali lavorazioni non sono comprese nella Tabella 1 di cui alla recente Linea Guida interna di Arpae LG35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm", si accoglie l'esonero dall'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorogene, a condizione che, qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta debba provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorogene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena;

- E163 e E168 – tenuto conto che i fumi di combustione del metano sono espulsi insieme ai vapori derivanti dalla cottura dei prodotti, le valutazioni sono le medesime indicate al punto precedente per le emissioni E162, E165, E167 e E169;
- si prende atto che con la dismissione del forno "Polin" saranno eliminate le emissioni E93, E95, E96, E97, E98, E99 e E101;
- emissione E94 – si conferma l'inquadramento riportato nella precedente autorizzazione, ovvero trattasi di emissione derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla stessa non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- emissione E100 – trattasi di emissione derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla stessa non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- emissione E171 – questa emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientra nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti;
- emissioni E172 e E173 – si applica il medesimo inquadramento riportato nella precedente autorizzazione per le analoghe emissioni presenti nel locale che ospita la linea di produzione delle confetture, ovvero trattasi di emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle stesse non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- si prende atto che con la cessazione della produzione delle lunette saranno eliminate le emissioni E105, E128, E154, E155, E156, E157;
- emissioni E159 e E160 – si applica il medesimo inquadramento riportato nella precedente autorizzazione per le analoghe emissioni presenti nell'area surgelazione, ovvero trattasi di emissioni derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle stesse non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;
- in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta all'interno della documentazione integrativa presentata in data 08/10/21 assunta al prot. n. PG/2021/156141, ovvero che *"nei cicli di produzione che generano emissioni non vengono utilizzate materie prime o ausiliarie rientranti nelle disposizioni di cui all'art. 271 comma 7bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i."*;
- in merito a quanto sopra detto per le emissioni E162, E164, E165, E167, E168 e E169, circa l'installazione di un sistema di abbattimento delle sostanze odorogene così come richiesto al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., si evidenzia che negli impianti di OROGEL 2 sono presenti altre emissioni che, nelle precedenti autorizzazioni, sono state inquadrate allo stesso modo, di seguito indicate:
  - Emissione E3 camino scarico vapore macchina pelatrice
  - Emissioni E5, E6 estrattore cuocitore

- Emissioni E36, E37 camino scarico vapori linea sterilizzazione vasi
- Emissione E38 estrattore boule di cottura
- Emissione E83 estrattore vapore pre-cottura linea grigliatura
- Emissione E85 estrattore vapore (cappa Gouet)
- Emissioni da E86 a E89 camino forno Gouet (camino bruciatori e vapori grigliatura verdure)
- Emissione E90 estrattore vapore (cappa Gouet uscita)
- Emissione E92 estrattore vapore
- Emissione E158 cappa aspirazione fumi uscita friggitrice

pertanto si ritiene che tali emissioni debbano essere sottoposte alla medesima prescrizione, ovvero che qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta debba provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena;

- per quanto riguarda le emissioni non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni riportate nella precedente autorizzazione.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 1475 del 21/05/14 prot. n. 52793/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena con nota P.G.N. 43895 del 23/05/14, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-3469 del 23/09/2016, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/09/2016 prot. n. 38289;
- determinazione n. DET-AMB-2017-3291 del 26/06/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2017 prot. n. 29739;
- determinazione n. DET-AMB-2018-4490 del 05/09/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 12/09/2018 prot. n. 39325;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5483 del 24/10/2018, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/01/2019 prot. n. 3537;
- determinazione n. DET-AMB-2019-5396 del 22/11/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2019 prot. n. 50813;
- determinazione n. DET-AMB-2020-3225 del 13/07/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2020 prot. n. 28935;
- determinazione n. DET-AMB-2020-5222 del 30/10/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 04/12/2020 prot. n. 48163;
- determinazione n. DET-AMB-2021-3086 del 18/06/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 13/09/2021 prot. n. 33142;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/08/2021 prot. n. 29440, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

**OROGEL 1**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<b>EMISSIONI E11, E12</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E13, E14</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE/CERNITA</b>
<b>EMISSIONI DA E16 A E18</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE COTTURA A VAPORE</b>
<b>EMISSIONI E21, DA E23 A E26</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI DA E27 A E30</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA REPARTO CONFEZIONAMENTO</b>
<b>EMISSIONI E31, E32</b>	<b>AREAIONE TUBI SOTTO CELLA</b>
<b>EMISSIONI DA E33 A E35</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 1</b>
<b>EMISSIONE E36</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA QUADRI ELETTRICI SALA MACCHINE 2</b>
<b>EMISSIONI E37, E38</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 2</b>
<b>EMISSIONE E39</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONE E40</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 3 SEMEDORO</b>
<b>EMISSIONE E41</b>	<b>VENTILATORE. RICAMBI ARIA CABINA MT/BT PRODUZIONE</b>
<b>EMISSIONE E42</b>	<b>VENTILATORE. RICAMBI ARIA CABINA UPS PRODUZIONE</b>
<b>EMISSIONE E43</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA CABINA MT/BT CELLA AUT</b>
<b>EMISSIONI E45, E46</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E47</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE PRECUCINATI</b>
<b>EMISSIONE E49</b>	<b>SCARICO ARIA RAFFREDDAMENTO COMPRESSORI ARIA SERV.</b>
<b>EMISSIONE E51</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E52</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE CARICA BATTERIE</b>
<b>EMISSIONI DA E55 A E59</b>	<b>AREAIONI TUBI SOTTO CELLA</b>
<b>EMISSIONI E60, E61</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONI DA E63 A E65</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA CORRIDOIO ANTICELLE</b>
<b>EMISSIONE E67</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE PRECUCINATI</b>
<b>EMISSIONE E68</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE COTTURA A VAPORE</b>
<b>EMISSIONE E69</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E71, E72</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E73</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E74, E75</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE LAVORAZIONE/CERNITA</b>
<b>EMISSIONI DA E79 A E81</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE RICEVIMENTO PRODOTTO FRESCO</b>
<b>EMISSIONE E83</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E84, E85</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE RICEVIMENTO PRODOTTO FRESCO</b>
<b>EMISSIONI DA E86 A E89</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE REPARTO PRECUCINATI</b>
<b>EMISSIONI E90, E91</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E92</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE COMPRESSORI</b>

<b>EMISSIONI DA E93 A E96</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 1</b>
<b>EMISSIONE E97</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA CORRIDOIO ANTICELLA</b>
<b>EMISSIONE E98</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONE E99</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA SALA MACCHINE 1</b>
<b>EMISSIONE E100</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONI E101, E102</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBI ARIA CABINA MT/BT</b>
<b>EMISSIONI DA E103 A E106</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBI ARIA LOCALE SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E110</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALI COTTURA A VAPORE</b>
<b>EMISSIONE E111</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE LAVORAZIONE/CERNITA</b>
<b>EMISSIONI E119, E120</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E121, E122</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI</b>

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<b>EMISSIONE E62</b>	<b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI (n. 2 caldaie 324,8 kW e 175,5 kW, a metano)</b>
<b>EMISSIONE E66</b>	<b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI (35 kW, a metano)</b>
<b>EMISSIONE E82</b>	<b>CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI (35 kW, a metano)</b>
<b>EMISSIONE E112</b>	<b>C.T RISCALDAMENTO UFFICI (32 kW, a metano)</b>

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

<b>EMISSIONI DA E3 A E10</b>	<b>CONDENSATORI EVAPORATIVI</b>
------------------------------	---------------------------------

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

## **OROGEL 2**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<b>EMISSIONI E1, E2</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI PELATURA/SCOTTATURA</b>
<b>EMISSIONE E4</b>	<b>E4 CAMINO ESTRAZIONE VAPORE SULLA PELATRICE</b>
<b>EMISSIONI DA E7 A E18</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA PRODUZIONE LOCALI PELATURA/SCOTTATURA</b>
<b>EMISSIONE E19</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA PRODUZIONE (CORRIDOIO TECNICO)</b>
<b>EMISSIONI DA E20 A E26, DA E28 A E34</b>	<b>ESTRATTORI ARIA PAVIMENTO SOTTO CELLA</b>
<b>EMISSIONE E27</b>	<b>ESTRATTORE ARIA PAVIMENTO (CORRIDOIO TECNICO)</b>
<b>EMISSIONE E35</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE CONFETTURE</b>
<b>EMISSIONI E42, E43</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALE CENTRALE FRIGORIFERA</b>
<b>EMISSIONE E50</b>	<b>ESTRATTORE CABINA ELETTRICA MT/BT</b>

<b>EMISSIONE E51</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE CENTRALE TERMICA</b>
<b>EMISSIONI E56, E57</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA AREA DEPOSITO E CARICO/SCARICO PRODOTTO</b>
<b>EMISSIONE E58</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA SALA MACCHINE</b>
<b>EMISSIONE E59</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI</b>
<b>EMISSIONI E60, E61</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALE TRASFORMATORI</b>
<b>EMISSIONI DA E74 A E77</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA T7/T8/T9</b>
<b>EMISSIONI DA E78 A E80</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA AMBIENTE LOCALE GRIGLIATI</b>
<b>EMISSIONE E82</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE/ARIA AMBIENTE LOCALE GRIGLIATI</b>
<b>EMISSIONE E84</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE NASTRO AREA ALIMENTAZIONE GRIGLIATI</b>
<b>EMISSIONE E91</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE (CAPPA GOUET PRODOTTO)</b>
<b>EMISSIONI E94, E102, E103</b>	<b>ESTRATTORE VAPORE (ESTRAZIONE ARIA AMBIENTE SOFFITTO LOCALE GRIGLIATI)</b>
<b>EMISSIONE E100</b>	<b>ESTRATTORE RICAMBIO ARIA LOCALI DI LAVORO</b>
<b>EMISSIONE E107</b>	<b>ESTRATTORE LOCALE PASTELLATURA</b>
<b>EMISSIONI DA E108 A E110</b>	<b>ESTRATTORE ARIA INGRESSO TUNNEL DI SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E117</b>	<b>ESTRATTORE ARIA LOCALE CENTRALE TERMICA</b>
<b>EMISSIONI E118, E119</b>	<b>ESTRATTORI ARIA CABINA QUADRI ELETTRICI</b>
<b>EMISSIONI E120, E121</b>	<b>ESTRATTORI ARIA LOCALE IMPIANTO FRIGORIFERO 6</b>
<b>EMISSIONI E122, E123</b>	<b>ESTRATTORI ARIA CABINA MT/BT</b>
<b>EMISSIONE E126</b>	<b>ESTRATTORE ARIA ZONA PREPARAZIONE</b>
<b>EMISSIONE E131</b>	<b>ESTRATTORI ARIA AULA MAGNA</b>
<b>EMISSIONI E136, DA E140 A E142, DA E145 A E148</b>	<b>ESTRATTORI ARIA PALAZZINA QUALITÀ</b>
<b>EMISSIONI E159, E160</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALI SURGELAZIONE</b>
<b>EMISSIONI E172, E173</b>	<b>ESTRATTORI RICAMBIO ARIA LOCALE CONFETTURE</b>

derivanti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

<b>EMISSIONI DA E44 A E49</b>	<b>CONDENSATORI EVAPORATIVI</b>
<b>EMISSIONE E55</b>	<b>TORRE EVAPORATIVA CONFETTURE</b>
<b>EMISSIONI DA E62 A E67</b>	<b>CONDENSATORE EVAPORATIVO</b>
<b>EMISSIONI DA E72 A E73</b>	<b>CAMINI ESPULSIONE ARIA DEUMIDIFICATORI</b>
<b>EMISSIONE E81</b>	<b>CAMINO ESPULSIONE ARIA DEUMIDIFICATORI</b>
<b>EMISSIONE E104</b>	<b>CONDENSATORE</b>
<b>EMISSIONI DA E111 A E113</b>	<b>CONDENSATORE</b>
<b>EMISSIONE E116</b>	<b>CONDENSATORE</b>
<b>EMISSIONE E171</b>	<b>ASPIRAZIONE VAPORE CHIUSURA BARATTOLI LINEA CONFETTURE</b>

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

<b>EMISSIONI E71</b>	<b>CAMINO CALDAIA SPOGLIATOIO GRIGLIATI (85,5 kW, a metano)</b>
<b>EMISSIONE E124</b>	<b>CAMINO CALDAIA SPOGLIATOIO OROGEL 2 (34,9 kW, a metano)</b>
<b>EMISSIONE E125</b>	<b>CAMINO UFFICI OROGEL 2 (28 kW, a metano)</b>
<b>EMISSIONE E132</b>	<b>CALDAIA AULA MAGNA (115,7 kW, a metano)</b>
<b>EMISSIONE E149</b>	<b>CALDAIA PALAZZINA QUALITÀ (100 kW, a metano)</b>

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

#### D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione e trasformazione prodotti ortofrutta, confezionamento e deposito prodotti surgelati sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### OROGEL 1

**EMISSIONE E1 - GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,3 MW a metano)**

**EMISSIONE E2 - GENERATORE DI VAPORE DI RISERVA (2,3 MW a metano)**

**EMISSIONI E53 - GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,3 MW a metano)**

**EMISSIONE E54 - GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,3 MW a metano)**

Portata massima	2.900	Nmc/h
Altezza minima	11,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.  
Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE E15 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

**EMISSIONE E19 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

**EMISSIONE E76 - ASPIRATORE ZONA CARICO CUOCITORI**

**EMISSIONE E77 - ASPIRATORE ZONA CARICO CUOCITORI**

**EMISSIONE E78 - ASPIRATORE ZONA CARICO CUOCITORI**

**EMISSIONE E107 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

**EMISSIONE E108 - ASPIRATORE SCARICO LINEA COTTURA**

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

**EMISSIONE E20 - ASPIRATORE ZONA TAGLIO AD ACQUA**

**EMISSIONE E70 - ASPIRAZIONE VASCA LAVAGGIO PRODOTTO**

Portata massima	13.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Trattandosi di effluenti derivanti da "lavaggio" delle verdure con acqua, si ritiene non significativa l'emissione di polveri e pertanto non si stabiliscono valori limite in emissione.

#### **EMISSIONE E48 – ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro pannello di maglia metallica e filtro a tasche

Portata massima	5.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE DIFFUSA E109 – LINEA TRATTAMENTO FANGHI**

Le emissioni diffuse derivanti dalla linea di trattamento fanghi sono sottoposte alle seguenti prescrizioni:

- Il fango prodotto dal processo di digestione aerobica dovrà garantire un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione.
- I portoni del capannone prefabbricato che contiene la stazione di trattamento fanghi dovranno essere di norma mantenuti chiusi.
- Il cassone esterno per il deposito temporaneo dei fanghi dovrà essere mantenuto costantemente coperto.
- Il tempo di permanenza dei fanghi all'interno del cassone non dovrà superare i 5 giorni lavorativi.

#### **EMISSIONI E113, E114 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE (n. 2 unità da 4,6 MW cad., a metano)**

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Portata massima	9.400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	130	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

#### **EMISSIONE E118 – ESTRAZIONE VAPORE CUOCITORE**

Portata massima	7.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

#### **OROGEL 2**

#### **EMISSIONE E3 – CAMINO SCARICO VAPORE MACCHINA PELATRICE**

#### **EMISSIONI E36, E37 – CAMINO SCARICO VAPORI LINEA STERILIZZAZIONE VASI**

Portata massima	600	Nmc/h
-----------------	-----	-------

Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

#### **EMISSIONE E5, E6 – ESTRATTORE CUOCITORE**

Portata massima	36.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

#### **EMISSIONE E38 – ESTRATTORE BOULE DI COTTURA**

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

#### **EMISSIONE E41 – ASPIRAZIONE OFFICINA FUMI DI SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro pannello di maglia metallica e filtro a tasche

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONI E52, E53 – GENERATORE DI VAPORE TITOLARE (2,25 MW cad., a metano)**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

#### **EMISSIONI E54 – C.T. FLUIDIFICAZIONE GLUCOSIO (34,8 kW, a metano)**

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.



Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE E83 - ESTRATTORE VAPORE PRE-COTTURA LINEA GRIGLIATURA**

**EMISSIONE E85 - ESTRATTORE VAPORE (CAPPA GOUET)**

**EMISSIONE E90 - ESTRATTORE VAPORE (CAPPA GOUET USCITA)**

**EMISSIONE E92 - ESTRATTORE VAPORE**

Portata massima	5.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

**EMISSIONI DA E86 A E89 - CAMINO FORNO GOUET (CAMINO BRUCIATORI E VAPORI GRIGLIATURA VERDURE)**

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

**EMISSIONE E106 – ASPIRATORE INFARINATRICE**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

**EMISSIONE E114 – C.T. PRODUZIONE ACQUA CALDA LAVAGGIO IMPIANTI (1,277 MW, a metano)**

Portata massima	4.300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

**EMISSIONE E115 – FRIGGITRICE E C.T. RISCALDO OLIO FRITTURA (1,1 MW, a metano)**

Impianto di abbattimento: post combustore termico

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espresso come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espresso come SO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come Carbonio Organico totale)	20	mg/Nmc

Dovrà essere installato idoneo sistema di registrazione in continuo della temperatura al camino del post-combustore, dotato di registratore grafico a display.

I dati memorizzati dovranno essere immediatamente verificabili in occasione di eventuali controlli degli organi di vigilanza.

#### **EMISSIONE E127 – C.T. PRODUZIONE VAPORE (IMPIANTI PRE-COTTURA GRIGLIATI) (2,325 MW, a metano)**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dell'impianto.

#### **EMISSIONE E158 – CAPPA ASPIRAZIONE FUMI USCITA FRIGGITRICE**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

#### **EMISSIONE E161 – GENERATORE DI VAPORE (2,235 MW, a metano)**

dotata di: dispositivo automatico per il controllo del tenore di ossigeno residuo nei fumi  
dispositivo di regolazione automatica del rapporto di combustione

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale.

#### **EMISSIONE E164 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (1,2 MW, a metano)**

#### **EMISSIONE E166 – GENERATORE DI CALORE LINEA DI COTTURA ALITECH (1,2 MW, a metano)**

Portata massima	1.300	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
----------------	---	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per le polveri totali e gli ossidi di zolfo si considerano rispettati visto l'utilizzo di gas naturale.

#### **EMISSIONI E162 – ESTRAZIONE VAPORE LINEA ALITECH**

#### **EMISSIONI E165 – ASPIRAZIONE VAPORI COTTURA LINEA COTTURA ALITECH**

#### **EMISSIONI E167 – ASPIRAZIONE VAPORI COTTURA LINEA COTTURA ALITECH**

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

#### **EMISSIONI E163 – ESTRAZIONE FUMI DI COMBUSTIONE E COTTURA LINEA DI COTTURA ALITECH**

Portata massima	540	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

#### **EMISSIONI E168 – ASPIRAZIONE FUMI DI COMBUSTIONE E VAPORI DI GRIGLIATURA LINEA DI COTTURA ALITECH**

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

#### **EMISSIONI E169 – RAFFREDDAMENTO PRODOTTO LINEA DI COTTURA ALITECH**

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	11,2	m
Durata	24	h/g

#### **EMISSIONI E170 – ASPIRAZIONE VAPORE CUOCITORE BOEMA**

Portata massima	39.600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> ([https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E118 (OROGEL 1), E161, E162, E163, E164, E165, E166, E167, E168, E169, E170 (OROGEL 2)** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E118 (OROGEL 1), E161, E162, E163, E164, E165, E166, E167, E168, E169, E170 (OROGEL 2)**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E161, E164 e E166 (OROGEL 2)** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (per il solo parametro "Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>"), e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E113 e E114 (OROGEL 1), E115 (OROGEL 2), E161, E164 e E166 (OROGEL 2)**, per il solo parametro "Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub>" con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Relativamente all'attività di saldatura di cui alle **emissioni E48 (OROGEL 1) e E41 (OROGEL 2)**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione mensile dei consumi di materiale d'apporto per saldatura (filo, elettrodi, bacchette), distinti in materiale di apporto inox e non inox, validati dalle relative fatture di acquisto, sul **registro** di cui al successivo punto 12. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a **kg 40**, per un totale annuo comunque non superiore a **360 kg**, di cui **180 kg** di materiale inox.
9. Relativamente alla **emissione E106 (OROGEL 2)**, la Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi alla emissione per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro a cartucce con pulizia meccanica manuale, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Per gli impianti termici produttivi alimentati a metano di cui alle **emissioni E1, E2, E53, E54, E113 e E114 (OROGEL 1) e E52, E53, E114 e E127 (OROGEL 2)**, che si configurano come **medi impianti di combustione civili esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
11. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di **sostanze odorogene** delle attività di cottura di cui alle **emissioni E3, E5, E6, E36, E37, E38, E83, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E92, E158, E162, E163, E165, E167, E168, E169 e E170 (OROGEL 2)**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorogene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, con riferimento alle emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae

competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale d'apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 8, relativamente alle **emissioni E48 (OROGEL 1) e E41 (OROGEL 2)**;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E106 (OROGEL 2)**, come richiesto al precedente punto 9.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**